

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA N° <u>1853/08</u>
Fasc. N° <u>33627/06</u>
Cron. N° <u>1434/A</u>
Rep. N° <u>3328/A</u>

Il collegio composto dai magistrati:

Dr. Pier Carlo Premoselli

Dr.ssa Maria Alvau

Dr.ssa Roberta Dotta

PRESIDENTE

GIUDICE .

GIUDICE rel.

11 MAR 2008

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.33627/2006

Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): contratti di
intermediazione finanziaria

Promossa da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliati in Torino via Magenta n. 36 presso l'Avv.
Sebastiano Zuccarello che li rappresenta e difende per delega a marine
dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore
selettivamente domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende
[REDACTED] per procura generale alle liti

CONVENUTA

Udienza collegiale: 15.2.2008

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte attrice: "In via istruttoria : Omississ".

Nel merito in via principale Accertare e dichiarare la nullità o inesistenza
del contratto quadro di negoziazione intercorsi tra parte attrice e la
[REDACTED] e per l'effetto la nullità delle operazioni di negoziazione dei titoli
argentina per cui è causa.

Accertare e dichiarare la nullità dell'ordine di borsa relativo all'acquisto
dei titoli Argentina 9,25 % 04 eur per un valore di euro 15.000,00
regolato sul conto corrente n. 20115790 e del dossier titoli n. 8001734
intestato al signor [REDACTED]
per carenza di forma scritta.

Accertare la nullità delle operazioni di negoziazione dei titoli per violazioni
delle norme imperative, in via gradata annullare il contratto
e subordinare dichiarare risolte per grave inadempimento della banca.
Convenuta le operazioni di borsa per cui è causa.

In ogni caso accertare la responsabilità della Banca per il danno sofferto
da parte attrice;

Per l'effetto condannare la banca a restituire la somma di euro
15.000,00 a favore di [REDACTED]
[REDACTED] ed € 15.000,00 a favore di [REDACTED] di euro

10.000,00 a favore di [REDACTED] per un totale di € 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, CPA e contributo forfetario.”.

PARTE CONVENUTA:” Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di

[REDACTED]
In via principale rigettare le domande attoree e in via gradata e nella ipotesi di accoglimento delle domande avversarie accertare il comportamento colposo ex art. 1227 comma 2 c.c. e accertare che il comportamento tenuto da [REDACTED] rientra nella fattispecie di cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c.;

in caso di accoglimento condannare parte attrice alla restituzione delle obbligazioni argentine oggetto della loro adesione all’OPSV;

in via riconvenzionale subordinata dichiarare tenuto e condannare il rag.

[REDACTED] a risarcire le signore [REDACTED] di tutti i danni pretesi in atto di citazione”.

In ogni caso con vittoria di esposti, diritti e onorari oltre rimborso forfetario CPA ed IVA nella misura di legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo posta gli attori [REDACTED]

[REDACTED], titolari di

contratti di conto corrente cointestati e di contratti di deposito titoli ,

convenivano in giudizio la s.p.a. [REDACTED] assegnando alla medesima i

termini di cui agli artt. 2 e seguenti del D.lgs. 3/05 per la notifica della

comparsa di risposta. Gli attori in principalità chiedevano di dichiararsi

la nullità dei contratti di compravendita di obbligazioni Argentina 9,25%

stipulati il primo per € 15.000,00 con titoli depositati sul conto dossier

titoli n. 8001734 cointestato ad [REDACTED]

presso la filiale di [REDACTED] secondo per € 15.000,00 con titoli depositati sul

conto n. 2342761 cointestato ad [REDACTED]

[REDACTED] terzo per € 10.000,00 stipulato in data 6.10.2000 con titoli

depositati sul conto contestato con [REDACTED] per inesistenza del

contratto quadro; in subordine di annullarsi gli ordini di cui sopra per errore essenziale; in via ulteriormente gradata, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca ai doveri di informazione di risolvere i contratti di cui sopra condannare la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patito; in ogni caso gli attori chiedevano la restituzione della complessiva somma di € 45.000,00.

Eccepevano gli attori la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni argentina per inesistenza del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 del TUF; per carenza della forma scritta dei singoli ordini, e per violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza, diligenza e informazione per aver loro consigliato l'acquisto dei bond argentina e di aver loro rappresentato tale investimento come esente da rischio, per non averli informati circa la natura del titolo, del rischio limitandosi a far sottoscrivere la documentazione bancaria.

Esponavano gli attori che la banca aveva violato la normativa posta a tutela dei risparmiatori, omettendo di fornire informazioni circa la rischiosità del titolo e aveva omesso ogni informativa circa la sussistenza del conflitto di interessi.

La [redacted] nei termini di legge notificava comparsa di risposta chiedendo la reiezione delle domande avanzate; eccepeva in particolare la carenza di legittimazione attiva degli attori diversi dal sig. [redacted] in quanto gli ordini erano stati posti in essere solo da quest'ultimo; evidenziava il ruolo svolto da [redacted] nelle operazioni di acquisto dei titoli nella sua qualità di direttore della filiale di [redacted] e la malafede con cui il medesimo aveva taciuto nella citazione siffatta circostanza. Contestava pertanto con veemenza tutti gli addebiti sollevati dagli attore eccependo che l'attore nella sua qualità di direttore dell'Agenzia di [redacted] non poteva certo dirsi operatore inesperto o comunque privo di conoscenza in ordine al mercato dei titoli; eccepeva che gli attori avevano taciuto di aver aderito all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria promossa dalla Repubblica Argentina. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande.

La banca assegnava termine a parte attrice per la replica.

Alla memoria ex art. 6 degli attori seguiva ulteriore memoria della Banca ex art. 7. Infine gli attori depositavano in data 13.4.2007 istanza di fissazione di udienza.

La spa Unicredit depositava la nota ex art. 10.

Il Giudice designato nel decreto di fissazione di udienza respingeva le istanze istruttorie di parte attrice e fissava udienza collegiale a 15.2.2008.

All'esito dell'udienza collegiale il Collegio si riservava di provvedere mediante deposito del provvedimento entro trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La conferma del decreto di fissazione di udienza.

Il Collegio condivide il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie formulato dal giudice relatore in quanto tali istanze si palesano superflue e pertanto conferma il decreto dallo stesso pronunciato.

2 .Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva di

E' pacifico che il sig. [redacted] in allora direttore della filiale della [redacted] [redacted] fosse titolare di tre contratti di conto corrente e contestatario con le altre attrici dei predetti conti.

E' altresì pacifico perché dichiarato dallo stesso rag. [redacted] nell'atto di citazione che gli ordini (due del 6.7.2000 e uno del 6.10.2000) per cui è causa e di cui si chiede la nullità, sono stati impartiti solo dal rag. [redacted] proprio per la particolare qualifica rivestita dal medesimo all'interno della Banca, nonostante egli continui a definirsi cittadino inesperto della materia. Gli ordini risultano d'altronde sottoscritti solo dal medesimo (docc. 12 e 13 della [redacted]).

Orbene dal momento che le domande proposte dagli attori seppure sotto diversi aspetti sono dirette ad invalidare gli ordini di acquisto impartiti dal solo [redacted] è evidente che le altre attrici non abbiano legittimazione rispetto alle predette domande non avendo esse né sottoscritto né altrimenti impartito gli ordini di acquisto che qui si intendono invalidare. La circostanza che i titoli derivanti dagli acquisti siano poi stati immessi

nel deposito titoli intestato anche alle attrici è irrilevante trattandosi di mere conseguenze patrimoniali indirettamente causate dalla condotta contrattuale tenuta da uno solo dei contestatari. All'assenza di titolarità dei rapporti giuridici dedotti in causa e dunque all'estraneità delle altre attrici alle vicende negoziali dedotte in giudizio consegue pertanto la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva delle sigg. [REDACTED] [REDACTED]. (nello stesso senso si richiamano le sentenze di questo Tribunale n. 4037/2007; 6587/2007; 2301/2007).

3 Nullità degli ordini per inesistenza del contratto quadro.

La prima domanda proposta da parte attrice ha ad oggetto la nullità del contratto di acquisto dei titoli in questione per inesistenza del contratto quadro.

La normativa attualmente vigente disciplina chiaramente il requisito della forma del contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento e le conseguenze del mancato rispetto della forma prescritta.

L'art. 23 del D. lg. N. 58 del 1998 stabilisce che il contratto avente ad oggetto servizi di investimento – ossia il cd. Contratto quadro di cui all'art. 30 del Regolamento Consob debba avere la forma scritta a pena di nullità.

La definizione dei servizi di investimento è rinvenibile nell'art. 1 comma 5 del citato DL.vo, ed in tale categoria rientrano le seguenti attività: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Con riferimento poi alla disciplina di attuazione di carattere secondario, l'art. 30 del Regolamento Intermediari (Deliberazione Consob del 1.7.1998 n. 11522) prevede che:

"1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

- a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
- b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
- c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
- d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
- e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
- f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

- a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione collocamento a distanza;
- b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari".

Orbene ciò posto si rileva che nel caso in esame non vi è alcuna prova della avvenuta stipulazione per scritto del contratto di negoziazione (o contratto-quadro);

Deve pertanto concludersi che fra le parti non venne mai stipulato in forma scritta il contratto di negoziazione di cui all'art. 1 comma 5 del D. l.vo 58/1998 e che pertanto i tre ordini di acquisto sono nulli attesa

l'inesistenza del contratto quadro in forma scritta, di cui l'ordine costituisce la esecuzione.

Infatti la validità del singolo negozio posto in essere dall'intermediario con il cliente presuppone l'avvenuto rispetto del principio sancito dall'art. 23 D. L.vo 58/1998 sopra richiamato, ciò che nella fattispecie in esame non è avvenuto, sicchè la mancanza del contratto-quadro per mancanza di forma richiesta ad substantiam non può che comportare la conseguente nullità dell'ordine.

Né d'altra parte è applicabile al caso di specie, come anche la Banca riconosce, l'art. 31 comma 1 secondo cui a rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non si applicano tra le altre disposizioni regolamentari di cui all'art. 27,28,29, 30 comma 1; l'art. 31 stabilisce infatti che debbano essere considerati operatori qualificati le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare: il rag. [REDACTED] quantunque ben lungi dall'essere un soggetto inesperto, non risponde peraltro a siffatti requisiti di talchè non può farsi luogo all'esclusione della operatività della normativa citata che prescrive la forma scritta.

Alla luce di quanto sopra va dichiarata la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni in questione; di conseguenza la convenuta va condannata alla restituzione a favore dell'attore della somma di € 40.000,00 versata quale prezzo di acquisto delle compravendite invalide (rispettivamente di € 15.000, € 15.000 e € 10.000); su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora (9.12.2005: data delle lettera con la quale l'attrice chiedeva appunto il rimborso del prezzo: cfr doc. 5) ma non la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.

In presenza di specifica domanda della convenuta e in applicazione del disposto di cui all'art. 2038 c.c. va accolta la domanda proposta dalla

Banca di restituzione delle obbligazioni conseguite dall'attore a seguito dell'adesione all'OPSV, di cui al documento n. 15 prodotto dalla Banca.

Stante l'accoglimento della domanda principale non si deve provvedere sulle domande proposte in via subordinata.

4. Spese di causa.

Il Collegio, tenuto conto del particolare ruolo svolto dall'attore nelle vicende per cui è causa nella sua qualità di direttore della filiale della banca [redacted] presso cui gli ordini si sono confusi, della responsabilità che in tale qualità sullo stesso gravava di controllare che venissero rispettate le normative vigenti nel settore bancario, anche dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, del difetto di legittimazione delle attrici, reputa che sussistano giusti motivi per compensare le spese di causa tra tutte le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,

definitivamente pronunciando; respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

nel contraddittorio delle parti; .

Dichiara il difetto di legittimazione attiva di [redacted]

Dichiara la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni argentina 9,25 del 6.7.2000 e del 6.10.2000, e per l'effetto **condanna** la spa Unicredit alla restituzione a favore di [redacted] della somma di € 40.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del 9.12.2005.

Condanna [redacted] alla restituzione delle obbligazioni ottenute a seguito dell'adesione all'OPSV.

Compensa le spese legali tra le parti.

Così deciso dalla prima sezione civile in data 15.2.2008

IL PRESIDENTE .

Dott. Pier Carlo Premoselli

IL GIUDICE ESTENSORE

Roberto Deo

IL CANCELLIERE
Dr. Luigi Franco Vaschetti

[Signature]

